

COMUNE DI CASTELLO - MOLINA DI FIEMME

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INCENTIVAZIONE DI OPERE CHE CONCORRONO ALLA VALORIZZAZIONE ESTETICA DEI CENTRI ABITATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 dd. 22.12.1994.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 06.11.1996.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dd. 26.02.1998.

Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 403 dd. 05.11.1998.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 30.08.2002.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dd. 19.10.2005.

In vigore dal 02.11.2005.

Ultima edizione

- TITOLO I -

* ART. 1 *

Allo scopo di incentivare le iniziative che si propongono l'abbellimento dei centri abitati, concorrendo così alla loro valorizzazione estetica e favorendo l'incremento turistico, è stabilito di stanziare annualmente nel bilancio comunale, fondi per la concessione di contributi per la sistemazione e tinteggiatura delle facciate esterne delle case di abitazione, degli edifici ricadenti nell'ambito del centro storico e di quelli ricompresi nell'elenco di cui all'art. 24 della L.P. 22/1991, nei termini stabiliti dagli articoli successivi.

* ART. 2 *

Hanno diritto al contributo tutti i proprietari ed usufruttuari di case di abitazione ubicate nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, con priorità per gli edifici situati nei centri storici, e con precedenza a coloro che siano residenti nel Comune.

Le domande saranno accolte e soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le domande inoltrate da proprietari ed usufruttuari di edifici che non siano residenti nel Comune, saranno accolte e soddisfatte, con precedenza per gli edifici ubicati nei centri storici, solo qualora lo stanziamento a bilancio lo consenta, dopo che siano state soddisfatte le domande dei residenti.

Il proprietario di più edifici può richiedere il contributo anche per più di un edificio nel corso del medesimo anno. Le domande relative al II, III, etc. edificio saranno accolte solo dopo aver soddisfatto tutte le domande relative al 1° edifici o per ogni richiedente, e compatibilmente con le disponibilità a bilancio.

Nel caso di facciate architettonicamente uniformi, ma di pertinenza di due o più proprietari, è richiesta la presentazione di domande congiunte, in modo da permettere un intervento unitario ed uniforme sulla facciata stessa.

* ART. 3 *

La misura dei contributi è determinata come segue:

- 1) per interventi consistenti essenzialmente nella sola tinteggiatura delle facciate: 50% del costo per la tinteggiatura e comunque nella misura massima di **€ 7,44 al m²**;
- 2) per interventi di tinteggiatura, restauro e sistemazione delle parti in legno (serramenti esterni, parapetti, tamponamenti, sottogronda, perlinature e strutture a vista): 50% del costo dell'intervento e comunque nella misura massima di **€ 10,00 al m²**; non è ammesso contributo per la sostituzione delle parti;

3) per gli interventi per i quali, oltre alla tinteggiatura, si rendano necessari anche consistenti lavori d'altro tipo, quali rifacimento o consolidamento parziale o totale dell'intonaco, pulizia e/o restauro di elementi in pietra, ripristino a vista delle condizioni originarie con particolari dei muri con sassi a vista, restauro di decorazioni e simili: 50% del costo dell'intervento e comunque nella misura massima di **€ 12,30 al m²**.

Per la determinazione del contributo si prendono in considerazione i preventivi di spesa con esclusione del contributo a titolo di rimborso IVA solo per coloro che possono fiscalmente recuperarla.

La spesa massima ammissibile a finanziamento su ogni singola particella edificiale che beneficia dell'intervento non potrà comunque essere superiore ad **€ 5.000,00**.

Gli importi al m² sopra indicati potranno essere aggiornati con deliberazione della Giunta comunale, in relazione alle variazioni dei costi di mercato.

Per la tinteggiatura di edifici di valore storico-tradizionale o che presentano particolari elementi decorativi, la Giunta comunale potrà stabilire di volta in volta l'elevazione del contributo a m² sopra indicato e comunque in misura non superiore al 50% del preventivo di spesa.

*** ART. 4 ***

Le domande non finanziate per carenza di fondi a bilancio saranno riammesse nell'anno successivo con priorità, nel rispetto della medesima graduatoria e soddisfatte in base ai criteri stabiliti nel regolamento.

*** ART. 5 ***

Le case di nuova costruzione acquistano il diritto al contributo dopo 10 anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Con la medesima scadenza si rinnova, successivamente, il diritto alla domanda di intervento contributivo.

*** ART. 6 ***

Le domande di contributo vanno presentate in marca da bollo al Comune entro il 30 settembre di ogni anno e devono riguardare lavori ancora da eseguire.

Nella domanda l'interessato dovrà indicare le proprie complete generalità, il numero di codice fiscale e i dati di identificazione dell'edificio. Le istanze devono indicare in maniera precisa (anche mediante eventuale allegazione di estratto mappa e disegni) la\le facciata\le oggetto di intervento e la superficie, e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione obbligatoria:

a) preventivo di spesa analitico, sottoscritto da impresa, artigiano del settore o libero professionista;

b) relazione illustrativa sommaria, con allegata documentazione fotografica del fabbricato oggetto dell'intervento;

c) certificazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, da parte del richiedente di non aver beneficiato, nei 10 (dieci) anni precedenti alla domanda, sullo stesso edificio, di altri contributi, previsti da legge/da parte di enti pubblici.

*** ART.7 ***

Qualora l'intervento interessi parti dell'immobile in comproprietà, per accedere al contributo la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i comproprietari. Il finanziamento sarà erogato a ciascun proprietario in proporzione alla quota di rispettiva comproprietà, salvo che i comproprietari non indichino irrevocabilmente nella domanda un referente unico al quale versare # l'intero contributo, autorizzandolo a riscuotere e quietanzare in rappresentanza di tutti i comproprietari.

*** ART. 8 ***

L'esame delle domande compete alla Giunta comunale. La vigilanza a che i lavori vengano eseguiti in conformità alla relazione illustrativa allegata alla domanda, nonché alle eventuali prescrizioni contenute nei titoli abilitativi è esercitata dall'ufficio tecnico comunale.

*** ART. 9 ***

Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande la Giunta comunale approva la graduatoria delle istanze, inserendovi con priorità, e nel rispetto della cronologia di presentazione le domande ancora valide presentate negli anni precedenti e per le quali non sia stato ancora concesso il contributo; procede quindi alla determinazione dei contributi.

Per i lavori ammessi a contributo, gli interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno ottenere la necessaria concessione edilizia o denuncia di inizio attività entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo. Tale termine potrà venir eventualmente prorogato a seguito di presentazione di istanza motivata. Comporterà la revoca del contributo:

1. il mancato ottenimento della concessione o denuncia di inizio attività entro il termine originario o prorogato come sopra indicato;
2. la mancata ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti dai titoli abilitativi e, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria, entro il termine di cui al successivo 3° comma.

Qualora non si rendesse necessaria l'acquisizione di alcun titolo abilitativo in base alla normativa urbanistica vigente, ovvero l'intervento si configurasse come semplice manutenzione ordinaria, gli interessati dovranno comunque comunicare all'amministrazione l'intenzione di procedere, precisando la data di inizio lavori. In questo caso i lavori dovranno concludersi entro due anni dalla data di inizio dei lavori comunicata.

*** ART. 10 ***

L'esecuzione delle opere in difformità da quanto previsto o prescritto, o la mancata ultimazione dei lavori entro i termini sopra stabiliti comportano la decadenza dal contributo.

*** ART. 11 ***

Il contributo è liquidato dopo l'ultimazione dei lavori, e più precisamente:

a) nel caso di manutenzione ordinaria, sulla base di dichiarazione dell'interessato di avvenuta effettuazione dell'intervento.

b) negli altri casi, sulla base dello stato finale dei lavori o di dichiarazione della loro regolare esecuzione sottoscritta da professionista abilitato.

In entrambi i casi le dichiarazioni devono essere accompagnate comunque da idonea documentazione fotografica e fiscale accertante la spesa sostenuta, fatta comunque salva la possibilità di verifica da parte del Comune. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore rispetto a quella preventivata il contributo verrà rideterminato secondo i criteri esposti all'art. 2, qualora risulti maggiore non si procederà ad alcuna rideterminazione.

*** ART. 12 ***

Sono fatte salve le norme legislative e regolamentari vigenti in materia urbanistica, edilizia e di tutela del paesaggio.

*** ART. 13 ***

- Norma Transitoria -

I proprietari ed usufruttuari di edifici siti a Molina di Fiemme in via Cembra, che a causa dei lavori per la posa dei sottoservizi (luce, metano, acquedotto, scarichi acque bianche e nere) hanno subito danni alle facciate prospicienti a detta via, possono accedere ai contributi comunali previsti dal presente Regolamento **con priorità assoluta** rispetto a domande su altri edifici, secondo le seguenti modalità, in parziale deroga al Regolamento stesso:

- il contributo, relativamente agli infissi ed alla metratura delle facciate prospicienti alla S.S. 612, è elevato all'80% del costo e comunque nella seguente misura massima di **€ 11,90 al m²** per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 3, di **€ 16,00 al m²** per gli interventi di cui al punto 2) dell'art. 3, di **€ 19,68 al m²** per gli interventi di cui al punto 3) dell'art. 3;
- la spesa massima ammissibile a finanziamento su ogni singola particella edificiale che beneficia dell'intervento non potrà comunque essere superiore ad **€ 5.000,00**.

La presente norma transitoria è valida ed efficace fino al 30/09/2010. Le domande presentate successivamente a tale data rientreranno nella tipologia di finanziamento ordinario e saranno sottoposte ai criteri generali del Regolamento.

*** ART. 14 ***

- Norma Transitoria bis –

Le modifiche apportate al regolamento con la deliberazione consiliare del 19.10.2005 n. 39 si applicano a tutte le domande già depositate entro tale data ed ancora inevase.